



CAPITALE SOCIALE EURO 224.370.000,00 I.V.
SEDE SOCIALE IN TREVISO - VIA LODOVICO SEITZ N. 47
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO 06830580962

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DELCLIMA S.P.A.
(convocata per il 28 aprile 2015 in unica convocazione)

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

in osservanza degli articoli 125-ter e 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), nonché degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di DeLclima S.p.A. (la "Società") mette a Vostra disposizione la presente relazione (la "Relazione Illustrativa") che illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società convocata, in sede ordinaria, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.del-clima.com (nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 19 marzo 2015), presso la sede della Società in Treviso, Via L. Seitz, n. 47, in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 9.00 (l'"Assemblea"), rinviando - come nel seguito specificato - alle ulteriori apposite relazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ogni eventuale approfondimento.

In particolare, l'ordine del giorno della menzionata Assemblea è il seguente:

1. *Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A. e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione 2015 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A.) ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.*
3. *Proposta di un piano d'incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98 con attribuzione di Phantom Stock Option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata della carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 28 aprile 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla "Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A." (la "**Relazione sulla Remunerazione**") e, in particolare, alla politica di remunerazione di DeLclima S.p.A., si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione che è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e del relativo Allegato 3A, schemi n. 7-bis e n. 7-ter, che sarà depositata e messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.delclima.com - sezione "Governance" - "Assemblee" - "2015" - entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ovvero entro il 7 aprile 2015).

Con riguardo alla proposta, oggetto del terzo punto all'ordine del giorno, di un piano di incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del TUF con attribuzione di *phantom stock option*, la presente Relazione Illustrativa è stata inoltre predisposta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114-bis del TUF e 84-bis, comma 1° del Regolamento Emittenti e pertanto comprende il "Documento Informativo relativo al Piano di Phantom Stock Option 2015" richiesto dalla normativa regolamentare vigente che è stato redatto in conformità all'Allegato 3A, schema n. 7 del Regolamento Emittenti.

La sezione della Relazione Illustrativa concernente la proposta, oggetto del quinto punto all'ordine del giorno, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione - previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 28 aprile 2014 - ad acquistare azioni proprie e a disporne in conformità alle vigenti disposizioni di legge è stata inoltre predisposta anche ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti e del relativo Allegato 3A, schema n. 4.

La presente Relazione Illustrativa con i relativi allegati verrà depositata in data 19 marzo 2015 presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.delclima.com, - sezione "Governance" - "Assemblee" - "2015", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO consultabile all'indirizzo *internet* www.linfo.it.

§ § §

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno, inclusa la relativa proposta di deliberazione, è ampiamente contenuto nella Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, la Relazione sulla gestione degli Amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5° del TUF, che verrà depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.del-clima.com - sezione "Governance" -Assemblee- "2015", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO consultabile all'indirizzo *internet* www.1info.it, entro il ventunesimo giorno libero precedente la data dell'Assemblea (ovvero entro il 6 aprile 2015), insieme con l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente. La Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità, entro il medesimo termine.

§ § §

PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A. e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione 2015 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A.) ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete chiamati anche quest'anno ad esprimere un voto consultivo sulla "Politica di Remunerazione 2015" di DeLclima S.p.A. (la "**Politica di Remunerazione**") descritta nella Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A.: ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 123-ter del TUF, l'Assemblea annualmente convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a esprimersi in merito alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché in merito alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Come espressamente indicato, peraltro, dal vigente art. 123-ter, comma 6 del TUF, la deliberazione che l'Assemblea dovrà adottare in merito alla Politica di Remunerazione e alle relative procedure di adozione e attuazione non avrà carattere vincolante e dovrà limitarsi all'espressione di un parere favorevole o contrario alla Politica di Remunerazione e alla relativa adozione e attuazione. L'esito della votazione sarà posto a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del TUF.

Si segnala che la "Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A." e, dunque, la Politica di Remunerazione 2015 contenuta nella Sezione I della relazione medesima è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2015, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine e - nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente - sarà depositata e messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.del-clima.com - sezione "Governance" - "Assemblee" - "2015", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO consultabile all'indirizzo internet www.1info.it, entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ovvero entro il 7 aprile 2015).

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al testo della suddetta relazione, i cui contenuti sono stati definiti altresì in ossequio a quanto disposto dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e in considerazione dei relativi Allegati 3A, schemi n. 7-bis e n. 7-ter.

* * *

Tutto ciò premesso, vista la Politica di Remunerazione 2015 contenuta nella Sezione I della "Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A.", il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea degli Azionisti:

- *esaminata la Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A. predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari*

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla Politica di Remunerazione 2015 di DeLclima S.p.A. e sulle relative procedure di adozione e attuazione".

§ § §

PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di un piano d'incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98 con attribuzione di Phantom Stock Option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, la proposta di un piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato "*Piano di Phantom Stock Option 2015*" (il "**Piano**"), riservato a tre dirigenti e amministratori investiti di particolari cariche del Gruppo DeLclima ed in particolare: (i) all'ing. Carlo Grossi (Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società); (ii) al dott. Vincenzo Maragliano (*Chief Financial Officer*, dirigente della Società, attualmente anche , Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e *Investor Relator Manager* della Società, nonché Amministratore Delegato di DL Radiators S.p.A. e DeLclima Finance s.r.l.); e (iii) al sig. Maurizio Marchesini (Amministratore Delegato e Direttore Generale di Climaveneta S.p.A.).

Il Piano è disciplinato dal "*Regolamento del Piano di Phantom Stock Option 2015*" (il "**Regolamento**") che illustra, tra l'altro, le ragioni che motivano il Piano, i beneficiari e le loro funzioni all'interno del Gruppo DeLclima, le modalità e le clausole di attuazione del Piano nonché, unitamente al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, in conformità a quanto indicato nell'allegato 3A, schema 7 del medesimo regolamento (il "**Documento Informativo**"), tutte le ulteriori informazioni richieste dall'art. 114-bis comma 1° del TUF e dall'art. 84-bis, comma 1° del Regolamento Emittenti.

Pertanto, per una esauriente informativa sul Piano anche ai sensi dell'articolo 114-bis comma 1° del TUF e dell'art. 84-bis, comma 1° del Regolamento Emittenti, rinviando al Regolamento nonché Documento Informativo riportati integralmente in calce alla presente Relazione Illustrativa, rispettivamente *sub* Allegato 2 e *sub* Allegato 1.

* * *

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;

- esaminati il "Regolamento del Piano di Phantom Stock Option 2015" e il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/99, allegati alla relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale anche ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile;
- visti gli artt. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la normativa regolamentare emanata dalla Consob,

DELIBERA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il "Piano di Phantom Stock Option 2015" basato su strumenti finanziari, così come illustrato nel relativo regolamento e nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione – che potrà delegare il Comitato Remunerazione e Nomine – tutti i poteri necessari od opportuni per la migliore attuazione e gestione del "Piano di Phantom Stock Option 2015" testé approvato, ivi incluso il potere di apportare al Piano tutte le modifiche consentite dalla legge che si rendessero necessarie od opportune nonché espletare tutte le formalità e gli adeguamenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili".

§ § §

PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; deliberazione della durata della carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2014, viene a scadere il mandato del Consiglio Amministrazione, conferito dall'Assemblea del 10 novembre 2011 con effetto dal 1° gennaio 2012 (data di efficacia della scissione deliberata dall'Assemblea dell'11 ottobre 2011), per gli esercizi 2012-2014.

Si ricorda al riguardo che, in data 15 gennaio 2013, a seguito delle dimissioni del Consigliere Luca Maria Bettale, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, in sua sostituzione, il dott. Fabio de' Longhi, la cui nomina è stata poi deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 23 Aprile 2013. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica risulta pertanto composto dai seguenti Consiglieri: dott. Giuseppe de' Longhi (Presidente), ing. Carlo Grossi (Amministratore Delegato), dott. Fabio de' Longhi, dott.ssa Silvia de' Longhi, dott. Carlo Garavaglia, rag. Domenico Guidi (Indipendente), prof. Ramon Marimon (Indipendente).

Siete pertanto chiamati al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti (stabilito dall'art. 11 dello Statuto sociale tra il minimo di tre e il massimo di tredici), fissandone altresì la durata del mandato e i relativi compensi o le modalità per la loro determinazione.

A tal riguardo, si ricorda che a ciascun Consigliere competono attualmente Euro 30.000 (trentamila) annui lordi, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 novembre 2011. Inoltre, a ciascun componente di ciascun Comitato costituito all'interno del Consiglio compete attualmente un gettone di presenza di Euro 800 (ottocento) per ciascuna riunione del comitato di appartenenza alla quale partecipa.

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione in materia ed a presentare liste di candidati, con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 dello Statuto sociale.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e della normativa, anche regolamentare, vigente, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione avverrà mediante voto di lista.

Pertanto, i soci che - nel giorno in cui le liste sono depositate - rappresentano da soli od insieme ad altri Azionisti almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie (percentuale di partecipazione determinata dalla Consob con delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamento) possono presentare una lista contenente un numero di candidati sino al massimo di tredici, elencati progressivamente per numero; perlomeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ogni lista, dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Si ricorda agli Azionisti che, trattandosi della prima applicazione della disciplina posta a tutela della parità di accesso agli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 27 dello Statuto sociale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che l'uno e l'altro dei generi sia rappresentato da almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Amministratore.

Le liste devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari), almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ovvero entro il 3 aprile 2015).

Unitamente alle liste devono essere depositati:

(i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste (che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine di pubblicazione delle liste da parte della Società, ovvero entro il 7 aprile 2015);

(ii) il *curriculum vitae* di ciascuno dei candidati inclusi nella lista, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato (contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati stessi in altre società); nonché

(iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, oltre all'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF.

Si rammenta, inoltre, quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del TUF in merito all'assenza di collegamenti tra la lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e gli Azionisti che abbiano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse possono essere depositate presso la sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) ovvero trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata delclima@pec.delclima.it o via fax al numero 0422.414396. Al riguardo si precisa di trasmettere, congiuntamente alla suddetta documentazione, informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito e un recapito telefonico di riferimento; ciò tenuto conto di quanto previsto all'art. 144-octies del Regolamento Emittenti.

Si ricorda che la lista per la quale non vengono osservate le suddette statuizioni è considerata come non presentata.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse, nonché delle proposte di deliberazione in materia viene data pubblicità ai sensi della disciplina normativa, anche regolamentare, vigente, ovvero mediante messa a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.del-clima.com – sezione “Governance” – “Assemblee” –

“2015”, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO consultabile all’indirizzo internet www.1info.it – almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’Assemblea (ovvero entro il 7 aprile 2015).

In osservanza a quanto previsto dal criterio applicativo 1.C.1 lett. h) del Codice di Autodisciplina al quale la Società aderisce, si raccomanda agli Azionisti di designare candidati che esprimano nel loro complesso una gamma di competenze tra loro complementari in materia di: (i) *general management* (possibilmente con esperienze anche in ambito internazionale e in imprese operanti nei settori affini o complementari a quelli in cui opera il Gruppo DeLclima); (ii) gestione e controllo dei rischi, (iii) legale e *corporate governance*, (iv) economia, *project management* e *marketing* (v) contabilità e bilancio, (vi) revisione interna e *compliance*, (vii) finanza e/o politiche retributive.

Il Consiglio, condivise le raccomandazioni espresse al riguardo dal Comitato Remunerazione e Nomine, ritiene opportuno che gli amministratori della Società siano individuati tra soggetti con competenze maturate, auspicabilmente anche a livello internazionale, attraverso esperienze di amministrazione nel settore industriale e finanziario, ovvero mediante l’esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario.

Al riguardo, si informa inoltre che, nel corso della valutazione condotta al proprio interno in merito alla sua dimensione, composizione e funzionamento, nonché a quelle dei suoi Comitati, il Consiglio di Amministrazione: (i) ha confermato l’adeguatezza del Consiglio nella sua composizione per dimensione: l’attuale numero dei componenti l’organo amministrativo (determinato in sette dall’Assemblea del 10 novembre 2011) risulta infatti congruo, funzionale ed efficiente all’attività richiesta al Consiglio di Amministrazione di DeLclima; (ii) ha ritenuto che l’organo amministrativo debba esprimere varietà e completezza di ruoli professionali e che i compiti e le responsabilità inerenti alla carica richiedono di essere in possesso, in aggiunta ai requisiti di professionalità imposti dalla normativa vigente, anche di adeguata esperienza e conoscenza della gestione imprenditoriale e delle dinamiche del sistema economico-finanziario anche a livello internazionale, dei sistemi di *corporate governance*, di organizzazione, gestione aziendale e di controllo della gestione e dei rischi. Prerequisito imprescindibile è che ciascun Consigliere garantisca la disponibilità di tempo necessaria per adempiere il ruolo di Consigliere con la dovuta dedizione ed è stata sottolineata l’importanza di una buona conoscenza della lingua inglese da parte almeno della maggioranza degli amministratori. Il Consiglio ha inoltre (iii) rimarcato che, qualora il numero attuale dei suoi componenti (sette) venga confermato, almeno uno degli amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall’art. 147, comma 4° del TUF (cioè quelli indicati per i sindaci dall’art. 148, comma 3° del TUF) e che, in considerazione dell’adesione della Società al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, almeno due degli amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 3 del Codice di Autodisciplina medesimo; (iv) ha evidenziato la necessità che, nel rispetto della

normativa anche regolamentare vigente, i componenti del Consiglio appartengano ad entrambi i generi, nella convinzione che un organo amministrativo adeguatamente rappresentato da entrambi i generi sia in grado di svolgere una più efficace attività di monitoraggio e di indirizzo, anche grazie alla diversità di prospettive e punti di vista, competenze e connessioni con l'ambiente esterno, che ciascun genere è in grado di apportare.

A fronte degli esiti della suddetta valutazione il Consiglio di Amministrazione reputa infatti particolarmente opportuna la presenza tra gli amministratori della Società di personalità dotate delle professionalità e delle caratteristiche sopra menzionate. Ciò nel convincimento che il carattere eterogeneo e altamente qualificato delle professionalità chiamate a contribuire ai lavori dell'organo amministrativo possa favorire un proficuo confronto sui diversi argomenti in discussione tale da favorire e supportare al meglio l'attività degli amministratori esecutivi.

Si ricorda inoltre che, in conformità con lo Statuto sociale, alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa - anche regolamentare - vigente in materia di equilibrio tra generi;
- il restante amministratore sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la prima lista.

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista presentata, la composizione del Consiglio di Amministrazione non risulti conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato, tratto dalla medesima lista, appartenente al genere meno rappresentato, che risulterebbe non eletto secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si ricorrerà sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conformemente alla normativa, anche regolamentare, vigente e, in particolare, quella inerente l'equilibrio tra i generi. Qualora il ricorso a tale procedura non assicuri, comunque, l'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli Amministratori con il metodo di lista,

l'assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra descritto, nel rispetto della normativa - anche regolamentare -vigente e, in particolare, quella inerente l'equilibrio tra generi.

Chiarite le modalità di nomina degli Amministratori, si invita pertanto l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 11 e 27 dello Statuto sociale, previa determinazione del loro numero e della durata in carica, nonché in merito alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Al fine di consentire agli Azionisti di esprimere il proprio diritto di voto in modo diversificato con riferimento ai diversi punti oggetto del quarto argomento all'ordine del giorno, saranno poste in votazione separatamente le seguenti proposte di deliberazione relative a ciascuno dei seguenti argomenti:

- (a) determinazione del numero degli Amministratori che comporranno il Consiglio di Amministrazione;
- (b) durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- (c) nomina degli Amministratori; e
- (d) determinazione dei relativi compensi o le modalità per la loro determinazione.

§ § §

PUNTO 5) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 28 aprile 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla successiva disposizione, da parte della Società, di azioni proprie.

Ricordiamo che la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata approvata dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 28 aprile 2014 e pertanto scadrebbe allo spirare dei 18 mesi previsti dalla delibera stessa, e cioè il prossimo 28 ottobre 2015.

Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione non si è sinora mai avvalso della menzionata autorizzazione assembleare e Vi informiamo che alla data di approvazione della presente relazione

la Società non detiene direttamente proprie azioni e neppure per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposte persone.

5.1 Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Il Consiglio di Amministrazione si è determinato comunque a sottoporre, nuovamente, all'Assemblea degli Azionisti, la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie - previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea lo scorso anno - e, a certe condizioni, di disposizione delle stesse, per un triplice ordine di ragioni:

- a) sarà possibile procedere ad investimenti in azioni della Società qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione, anche al fine di poter svolgere, ove ne ricorra la necessità e nel rispetto della normativa applicabile, un'attività di sostegno alla liquidità del titolo sui mercati borsistici, favorendo la regolarità delle contrattazioni;
- b) se del caso, le azioni proprie potranno essere utilizzate nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o di cessioni di pacchetti azionari;
- c) se del caso, le azioni proprie potranno inoltre essere acquistate e/o cedute in relazione a piani di compenso basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F., sia nella forma ("tradizionale") di *stock-option*, sia nell'ipotesi in cui i piani non prevedano l'attribuzione "reale" delle azioni, come ad esempio nel caso di c.d. piani di "*phantom stock option*".

5.2 Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce la proposta di autorizzazione.

L'autorizzazione che il Consiglio richiede all'Assemblea riguarda atti di acquisto delle azioni della Società da effettuarsi, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 28.000.000 (ventotto milioni) azioni ordinarie da nominali 1,50 (uno virgola cinquanta) euro cadauna, e pertanto in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale - tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente detenute da società controllate - e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'autorizzazione richiesta include la facoltà di disporre successivamente, senza limiti di tempo, delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione.

5.3 Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3° del codice civile.

Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'articolo 2357, comma 3° del codice civile si fa presente che il capitale sociale è oggi pari ad Euro 224.370.000,00, suddiviso in n. 149.580.000 azioni ordinarie, e che, alla data della presente Relazione, la Società non detiene alcuna azione propria.

Il valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto non eccederà il limite stabilito dall'autorizzazione assembleare, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate.

Alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi degli articoli 2359-bis e seguenti del codice civile.

5.4 Durata per la quale si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

L'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, viene richiesta senza limiti di tempo.

5.5 Corrispettivo minimo e massimo e valutazioni di mercato.

Acquisto di azioni proprie

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega ad uno o più Amministratori, con l'osservanza delle seguenti modalità: il prezzo di acquisto dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore del 20% (venti per cento) e, come massimo, non superiore del 10% (dieci per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.

Disposizione di azioni proprie

Per quanto concerne la successiva disposizione delle azioni acquistate, viene definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società, e comunque non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie sia nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o comunque d'interesse dell'Emittente, sia nel caso di assegnazione e/o cessione, di azioni o di correlate opzioni ad amministratori, dipendenti o collaboratori del Gruppo DeLclima, nonché, in generale, in

esecuzione di qualsiasi piano adottato ai sensi dell'art. 114-*bis* del T.U.F., o di programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci.

5.6 Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie potranno essere effettuate, ai sensi dell'art. 132 del T.U.F. e dell'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti, per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, o sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, o mediante acquisto e vendita, in conformità con le vigenti disposizioni regolamentari, di strumenti derivati negoziati sul mercato che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, o ancora mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data in cui l'assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, e in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le norme comunitarie.

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'articolo 132 del T.U.F., o da altre disposizioni normative, anche regolamentari, di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene la disposizione delle azioni in questione, essa potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti; la disposizione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa, fuori mercato, o mediante scambio con partecipazioni o altre attività nell'ambito di progetti industriali e/o comunque di interesse per la Società, assegnazione e/o cessione di azioni o di correlate opzioni a favore di amministratori, dipendenti, collaboratori del Gruppo DeLclima e, in generale, in esecuzione di qualsiasi piano adottato ai sensi dell'art. 114-*bis* del T.U.F., o anche nell'ambito di programmi di assegnazione gratuita ai Soci o mediante offerta pubblica di vendita o di scambio.

Le azioni potranno essere alienate anche per il tramite di abbinamento ad altri strumenti finanziari.

5.7 Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale.

Si fa presente che il sopra menzionato acquisto di azioni proprie non è strumentale ad una riduzione del capitale sociale.

* * *

Alla luce di quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L’Assemblea degli Azionisti:

- *vista la delibera dell’Assemblea, in sede ordinaria di DeLclima S.p.A. tenutasi in unica convocazione in data 28 aprile 2014, in merito all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie;*
- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;*

DELIBERA

1) di revocare la delibera assembleare del 28 aprile 2014 che autorizzava l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;

2) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti modalità e termini:

- fermi restando i limiti di cui all’art. 2357 codice civile, l’acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di numero 28.000.000 (ventotto milioni) azioni ordinarie, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate, e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all’ultimo bilancio regolarmente approvato;

- l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna e quindi sino al 28 ottobre 2016;

- l’autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione, nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società;

- l’autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo;

- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l’art. 132 del T.U.F. e con l’art. 144-bis del Regolamento Emittenti: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (ii) sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un’opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le applicabili norme comunitarie;

- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore del 20% (venti per cento) e, come massimo, non superiore del 10% (dieci per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l’acquisto;

- il prezzo della vendita a terzi viene definito unicamente nel limite del prezzo minimo, che dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società e comunque non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie sia nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o comunque di interesse per la Società, sia nel caso di assegnazione e/o cessione di azioni o di correlate opzioni ad amministratori, dipendenti o collaboratori del Gruppo DeLclima, nonché in esecuzione di qualsiasi piano adottato ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F., e di programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;
- le operazioni di acquisto e di disposizione saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente con facoltà di subdelega a terzi – ogni più ampio potere occorrente per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti”.

§ § §

Treviso, 16 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Dott. Giuseppe De' Longhi)

Allegati:

- Documento Informativo relativo al “Piano di Phantom Stock Option 2015” redatto ai sensi dell'art. 84-bis, comma primo del Regolamento Emittenti.
- Regolamento del “Piano di Phantom Stock Option 2015”.



DELCLIMA S.P.A.

Sede Sociale: Treviso, via L. Seitz n. 47

Capitale sociale versato: Euro 224.370.000,00

<http://www.del-clima.com>

REA di Treviso - Codice Fiscale n. 06830580962

DOCUMENTO INFORMATIVO

(redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento approvato dalla Consob
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.)

relativo al

piano di incentivazione riservato a dirigenti e amministratori investiti di particolari cariche del
Gruppo DeLclima con attribuzione di *Phantom Stock Option*

denominato

PIANO DI PHANTOM STOCK OPTION 2015

Treviso, 16 marzo 2015

DEFINIZIONI

Nel corso del presente documento informativo sono usate le seguenti definizioni:

“ASSEMBLEA”:	indica l’assemblea degli azionisti di DeLclima S.p.A.
“AZIONI” o “AZIONI DELCLIMA” o “TITOLI” o “TITOLI DELCLIMA” :	indica le azioni ordinarie di DeLclima S.p.A. del valore nominale di Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) cadauna, quotate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
“BENEFICIARI” o “PARTECIPANTI”:	indica i tre soggetti ai quali assegnare le <i>Phantom Stock Option</i> e, in particolare: (i) l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di DeLclima S.p.A., (ii) il <i>Chief Financial Officer</i> , dirigente di DeLclima S.p.A. (attualmente anche Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e <i>Investor Relation Manager</i> di DeLclima S.p.A. nonché Amministratore Delegato di DL Radiators S.p.A. e DeLclima Finance s.r.l.); e (iii) l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Climaveneta S.p.A.
“COMITATO REMUNERAZIONE E NOMINE”:	indica il Comitato Remunerazione e Nomine di DeLclima S.p.A. istituito e nominato dal Consiglio di Amministrazione.
“CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE”:	indica il Consiglio di Amministrazione di DeLclima S.p.A..

“DATA DI ASSEGNAZIONE”:

data nella quale il Consiglio di Amministrazione della Società, previa approvazione del Piano da parte dell’Assemblea, assegnerà al Beneficiario le *Phantom Stock Option*.

“DOCUMENTO INFORMATIVO”:

indica il presente documento informativo redatto ai sensi dell’art. 84-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti, in coerenza con le indicazioni contenute nello Schema 7 all’Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

“GRUPPO DELCLIMA”:

indica DeLclima S.p.A, e le società controllate - direttamente o indirettamente - dalla Società ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

“PHANTOM STOCK OPTION”

o **“OPZIONI VIRTUALI”** o,

più semplicemente, **“OPZIONI”:**

indica gli strumenti (gratuiti, personali e non trasferibili *inter vivos*) che attribuiscono ai Beneficiari il diritto all’erogazione di una somma di danaro corrispondente alla crescita di valore dell’Azione DeLclima, negoziata nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, secondo le modalità precisate e nei termini indicati nel Regolamento.

“PIANO DI PHANTOM STOCK OPTION

2015” o **“PIANO”:**

indica il piano di attribuzione di opzioni virtuali (c.d. *Phantom Stock Option*) riservato ai Beneficiari, disciplinato dal Regolamento, approvato - su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, sentito il parere Collegio Sindacale - dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2015 e sottoposto, ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF, all’approvazione dell’Assemblea convocata, in unica convocazione, per il 28 aprile 2015.

“REGOLAMENTO”:

indica il “Regolamento del Piano di Phantom Stock Option 2015” approvato – su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine e sentito il parere del Collegio Sindacale – dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2015 e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea convocata, in unica convocazione, per il 28 aprile 2015.

“REGOLAMENTO EMITTENTI”:

indica il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.

“SOCIETÀ” o “DELCLIMA S.P.A.”

o **“EMITTENTE”:**

indica la società DeLclima S.p.A., con sede legale in Treviso, Via L. Seitz n. 47, capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 224.370.000,00, diviso in n. 149.580.000 azioni del valore nominale di Euro 1,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Treviso al n. 06830580962.

“TUF”:

indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato.

“VALORE DI ASSEGNAZIONE”:

indica il prezzo di esercizio delle Opzioni Virtuali, pari ad Euro 2,055 (due virgola zero cinquantacinque) per ciascuna *Phantom Stock Option*.

Il Valore di Assegnazione corrisponde alla media aritmetica dei prezzi ufficiali del Titolo DeLclima rilevati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei giorni di borsa aperta compresi tra il 16 dicembre 2014 e il 16 marzo 2015 inclusi (data quest’ultima, di approvazione della proposta del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione avvenuta su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine

formulata nella riunione del comitato medesimo del 13 marzo 2015), come certificata dal *London Stock Exchange Group*.

PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da DeLclima S.p.A. al fine di fornire una dettagliata informativa ai propri azionisti e al mercato in merito alla proposta di adozione del *Piano di Phantom Stock Option 2015* approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2015, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, anche ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, da sottoporre, ai sensi dell'art. 114 *bis* del TUF, all'approvazione dell'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il 28 Aprile 2015.

In particolare, il Documento Informativo è stato redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti ed in coerenza con le indicazioni contenute nello Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti (lo "**Schema n. 7**").

Si precisa che il Piano è finalizzato all'erogazione di somme di danaro in relazione alla crescita di valore del Titolo DeLclima, negoziato nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.: si tratta quindi di un piano di (c.d.) "*Phantom Stock Option*", in quanto non basato sulla consegna fisica degli strumenti finanziari sottostanti, ma sull'erogazione ("*cash*") di somme di danaro, in forza dell'incremento di valore del Titolo medesimo.

Il Piano è da considerarsi "*di particolare rilevanza*" ai sensi dell'art. 114 *bis*, comma 3 del TUF e dell'art. 84-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto a tre dirigenti e amministratori investiti di particolare cariche del Gruppo DeLclima: si tratta quindi di un sistema incentivante coerente con la prassi diffusa anche in ambito internazionale e con i principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ai quali la Società aderisce.

Il Documento Informativo, unitamente al Regolamento e alla relazione degli amministratori predisposta anche ai sensi degli artt. 114-*bis* e 125-*ter* del TUF e dell'art. 84-*ter* del Regolamento Emittenti, saranno messi a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea presso la sede sociale di DeLclima S.p.A. in Treviso, Via L. Seitz n. 47, sul sito *internet* della Società www.del-clima.com, sezione "*Governance*" - "*Assemblee*" - "*2015*", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO consultabile all'indirizzo *internet* www.linfo.it.

1. SOGGETTI DESTINATARI

Il Regolamento sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di DeLclima S.p.A. prevede che il Piano sia rivolto a tre dirigenti e amministratori investiti di particolari cariche del Gruppo DeLclima, come nel seguito precisato.

1.1. Indicazione nominativa dei Beneficiari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, delle società controllanti e di quelle, direttamente o indirettamente, controllate.

Il Regolamento prevede l'assegnazione di *Phantom Stock Option* complessivamente a tre dirigenti e amministratori investiti di particolari cariche del Gruppo DeLclima e, in particolare:

- all'Amministratore Delegato e Direttore Generale di DeLclima, Ing. Carlo Grossi;
- al *Chief Financial Officer*, dirigente di DeLclima (attualmente anche Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e *Investor Relation Manager* di DeLclima nonché Amministratore Delegato delle controllate DL Radiators S.p.A. e DeLclima Finance S.r.l.), dott. Vincenzo Maragliano;
- all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della controllata Climaveneta S.p.A., sig. Maurizio Marchesini.

1.2 Categoria di Beneficiari dipendenti della Società e delle sue controllanti o controllate come individuate nel Piano.

I medesimi tre soggetti indicati individualmente al precedente punto 1.1.

1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3°, Schema 7 del Regolamento Emittenti.

Il Regolamento prevede che il Piano sia rivolto ai soli tre soggetti indicati individualmente al precedente punto 1.1.

1.4 Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3°, Schema 7 del Regolamento Emittenti.

Il Regolamento prevede che il Piano sia rivolto ai soli tre soggetti indicati individualmente al precedente punto 1.1.

* * *

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO DI PHANTOM STOCK OPTION

2.1. Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani.

Il Piano di *Phantom Stock Option* di cui il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, propone l'assunzione, persegue l'obiettivo precipuo di allineare gli interessi degli investitori e del *top management* del Gruppo DeLclima, introducendo per questi ultimi un sistema remunerativo correlato alla crescita di valore dell'Azione DeLclima e, quindi, alla creazione di valore della Società.

In particolare, il Piano costituisce uno degli strumenti mediante il quale si intende coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati del Gruppo DeLclima, al fine di rafforzarne la fidelizzazione, garantendo al tempo stesso la valorizzazione della Società e del Gruppo e l'allineamento con gli interessi degli azionisti.

Considerando che il parametro più idoneo a quantificare la creazione di valore per gli azionisti è rappresentato dall'apprezzamento del valore di mercato delle Azioni DeLclima, il Consiglio di Amministrazione ritiene che i piani di incentivazione correlati al titolo e, di conseguenza, all'andamento dei relativi prezzi di Borsa, abbiano il vantaggio di allineare gli interessi del *management* a quelli degli azionisti, rappresentando lo strumento di incentivazione più efficace e che meglio risponde agli interessi della Società.

Si rammenta, tra l'altro, che l'adozione di un sistema di remunerazione incentivante per la componente strategica del *management* è coerente con la prassi diffusa anche in ambito internazionale e conforme con i principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in materia di remunerazione degli amministratori esecutivi.

2.1.1 Informazioni aggiuntive per Piani Rilevanti

Il Piano si sviluppa su un arco temporale di medio-lungo periodo (circa tre anni per la maturazione delle Opzioni Virtuali e un ulteriore anno e mezzo per il loro esercizio): tale intervallo è stato giudicato il più adatto per perseguire gli obiettivi di incentivazione prefissati e, in particolare, per focalizzare l'attenzione dei Beneficiari su fattori di successo strategico a medio-lungo termine di DeLclima S.p.A.

La proposta è stata formulata tenendo conto del livello di remunerazione dei *manager* e dell'obiettivo incentivante che lo stesso Piano intende perseguire, essendo l'erogazione in danaro legata ad un significativo incremento di valore dell'Azione DeLclima nel mercato regolamentato.

2.2. Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

La maturazione, e quindi l'esercitabilità dei diritti assegnati dal Piano non è subordinata al conseguimento di risultati economico-finanziari ma è soggetta al decorso dei termini indicati nel Regolamento e al mantenimento del rapporto rilevante del singolo partecipante con DeLclima S.p.A e/o con Climaveneta S.p.A. per tutto il periodo ricompreso tra l'assegnazione delle Opzioni Virtuali e il loro esercizio, in conformità con quanto previsto dal Regolamento.

Il parametro di riferimento per la quantificazione del premio è costituito dalla *performance* del corso di borsa del Titolo DeLclima rispetto al Valore di Assegnazione per il periodo di durata del Piano.

2.2.1 Informazioni aggiuntive per Piani Rilevanti

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Remunerazione e Nomine ritengono che la particolare struttura di incentivazione che caratterizza il presente Piano sia adeguata rispetto all'obiettivo che si intende perseguire, e cioè, come detto, quello di orientare le posizioni di vertice del Gruppo a obiettivi di valorizzazione dell'Emittente a carattere strategico e nel medio-lungo periodo: poiché l'erogazione in danaro sarà subordinata – tenuto conto del Valore di Assegnazione – all'incremento del corso di borsa del Titolo DeLclima nei prossimi anni, si ritiene che il Piano risponda adeguatamente all'obiettivo di allineare l'interesse del *management* a quello dell'Emittente, degli investitori e degli *Stakeholders* in generale, alla massimizzazione del valore delle Azioni.

2.3. Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.

Il quantitativo di *Phantom Stock Option* che l'organo amministrativo assegnerà complessivamente ai Beneficiari è pari a n. 1.720.000 (un milione settecento ventimila) ed è stato stabilito anche in considerazione della posizione organizzativa, delle responsabilità e delle competenze professionali dei singoli Beneficiari.

Il Valore di Assegnazione è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Remunerazione e Nomine in Euro 2,055 (due virgola zero cinquantacinque), corrispondente alla media aritmetica dei prezzi ufficiali del Titolo DeLclima rilevati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei giorni di borsa aperta compresi tra il 16 dicembre 2014 e il 16 marzo 2015 inclusi (data, quest'ultima, di approvazione della proposta del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione

avvenuta su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine formulata nella riunione del comitato medesimo del 13 marzo 2015), come certificata dal *London Stock Exchange Group*.

L'erogazione del premio in danaro verrà effettuata, come nel seguito illustrato, in relazione all'incremento di valore del Titolo DeLclima.

Come detto, la suddetta proposta è stata formulata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Comitato Remunerazione e Nomine, tenendo conto del livello di remunerazione dei *manager* ai quali il Piano è rivolto e, naturalmente, dell'obiettivo incentivante che lo stesso Piano intende perseguire. La proposta è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del consigliere Ing. Carlo Grossi in relazione alla parte di suo interesse (in quanto rientrante nella categoria dei Beneficiari del Piano e, pertanto, portatore di un interesse proprio all'assunzione della deliberazione medesima) e con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'Emittente

Non applicabile in quanto il Piano si basa solo sul differenziale di valore delle Azioni DeLclima.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano

Non ci sono significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano.

2.6 Eventuale sostegno del Piano da parte del fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

* * *

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DELLE OPZIONI VIRTUALI

3.1 Poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del Piano

In data 16 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il 28 Aprile 2015, l'approvazione del *Piano di Phantom Stock Option 2015* per l'attribuzione di n. 1.720.000 (un milione settecento ventimila) Opzioni Virtuali e il relativo Regolamento.

L'Assemblea degli Azionisti della Società è chiamata a deliberare, oltre all'approvazione del Piano (e del relativo Regolamento), anche il conferimento del mandato all'organo amministrativo – che potrà delegare alcune decisioni al Comitato Remunerazione e Nomine – per l'attuazione del Piano, comprensivo di tutti i più ampi poteri per la miglior gestione del Piano, ivi incluso il potere di apportare al Piano tutte le modifiche ritenute necessarie o opportune per la miglior realizzazione del Piano medesimo, in conformità con il menzionato Regolamento.

3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzioni e competenze

Nella proposta all'Assemblea è previsto che la gestione del *Piano di Stock Option 2015* sia delegata dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione, che a tali fini potrà delegare alcune decisioni al Comitato Remunerazione e Nomine, in conformità con i principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate ai quali la Società aderisce. Il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi espletare il mandato ricevuto dall'Assemblea applicando le norme previste dal Regolamento.

3.3 Procedure per la revisione del Piano anche in relazione ad eventuali variazioni degli obiettivi di base

In base a quanto previsto dal Regolamento, il Piano potrà essere modificato ed integrato: (i) in caso di aumenti di capitale di DeLclima S.p.A. o di Climaveneta S.p.A., gratuiti o a pagamento ovvero di distribuzioni straordinarie di dividendi che possano influire sulle *Phantom Stock Option*, sulle Azioni o più in generale sul contenuto economico del Piano; nonché (ii) in caso di eventi suscettibili di influire sulle *Phantom Stock Option*, sulle Azioni o più in generale sul contenuto economico del Piano (ad esempio, fusioni, scissioni, acquisizioni, dismissioni, offerte pubbliche di acquisto e scambio, etc.).

In particolare, il Regolamento prevede che a suo insindacabile giudizio il Consiglio di Amministrazione possa adeguare i termini del Regolamento come segue:

- sospendere per un periodo non superiore a 60 giorni lavorativi il diritto di esercitare le *Phantom Stock Option* al fine di apportare gli adeguamenti necessari;
- adeguare i quantitativi ovvero il Valore di Assegnazione al fine di mantenere invariati i contenuti essenziali del Piano, eventualmente ricorrendo alla valutazione di un esperto indipendente.

E' inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione (sentito il parere del Comitato Remunerazione e Nomine e del Collegio Sindacale) il potere di apportare al Piano eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in fase di attuazione e di gestione del Piano medesimo.

3.4 Modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali è basato il Piano

Trattandosi di un piano di *phantom stock option*, i diritti attribuiti ai Beneficiari incorporano l'attribuzione di una somma di danaro, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento, senza quindi l'effettiva assegnazione di azioni.

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse in capo agli amministratori interessati

Tra i Beneficiari del Piano vi è anche l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di DeLclima, Ing. Carlo Grossi. In considerazione di ciò e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2391 e 2389 del Codice Civile, la deliberazione consigliare di approvazione del Piano è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti senza la partecipazione dell'ing. Grossi in quanto portatore di un interesse proprio all'assunzione della suddetta deliberazione, essendo uno dei Beneficiari del Piano.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione del Piano all'Assemblea e della proposta del Comitato Remunerazione e Nomine

Il Piano e il relativo Regolamento sono stati elaborati dal Comitato Remunerazione e Nomine (interamente costituito da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti) nelle riunioni del 5 dicembre 2014, 23 febbraio 2015, 9 e 13 marzo 2015.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 16 marzo 2015, ha approvato la proposta del Piano e il relativo Regolamento presentati dal Comitato Remunerazione e Nomine e ha deliberato di sottoporre il Piano all'approvazione dell'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il 28 Aprile 2015.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e della proposta al predetto organo formulata dal Comitato Remunerazione e Nomine

La convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Piano e del relativo Regolamento è prevista per il 28 Aprile 2015 in unica convocazione. In caso di approvazione del Piano e del relativo Regolamento da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si riunirà successivamente, nella stessa giornata, per assumere su mandato dell'Assemblea medesima le decisioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Piano e, in particolare, ai fini dell'assegnazione delle Opzioni Virtuali già indicate nel Piano ai Beneficiari.

Come detto, la proposta del Piano e il relativo Regolamento sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 marzo 2015 su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine formulata nel corso della riunione del 13 marzo 2015.

3.8 Il Prezzo di mercato dell'Azione DeLclima alle date delle decisioni relative alla proposta del Piano e all'assegnazione delle azioni.

Alla data del 13 marzo 2015 (data della deliberazione del Comitato Remunerazione e Nomine) e del 16 marzo 2015 (data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione) il prezzo di chiusura delle Azioni DeLclima sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. era, rispettivamente, pari a Euro 2,418 (due virgola quattrocento diciotto) e Euro 2,39 (due virgola trentanove) per ogni Azione (Fonte: Borsa Italiana S.p.A.).

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione e le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1; ad esempio nel caso in cui tali informazioni siano: (a) non già pubblicate ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero (b) già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

Le decisioni in merito alla proposta di assegnazione delle Opzioni Virtuali sono state assunte dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine.

A tale riguardo, posto che le Opzioni Virtuali che saranno assegnate non risulteranno esercitabili immediatamente ma solo qualora si verifichino le condizioni di maturazione di cui al paragrafo 10 del Regolamento, la Società non ritiene necessario approntare alcun presidio particolare alla Data di Assegnazione in relazione alle situazioni sopra richiamate. Infatti, l'eventuale diffusione di informazioni privilegiate in concomitanza con la Data di Assegnazione delle Opzioni Virtuali risulterà ininfluente nei riguardi dei Beneficiari, in quanto al tale momento sarà precluso a costoro l'esercizio delle Opzioni.

* * *

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui è strutturato il Piano

Il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito e personale di un determinato numero di "*Phantom Stock Option*", e cioè di Opzioni Virtuali, non trasferibili *inter vivos*, che attribuiscono ai Beneficiari, alle condizioni e nei termini stabiliti nel Regolamento (non il diritto di sottoscrivere e/o acquistare azioni DeLclima ma) il diritto all'erogazione di una somma di danaro da parte della società di appartenenza corrispondente alla crescita di valore delle azioni DeLclima nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, secondo le modalità precisate nel Regolamento. Si tratta quindi di un piano di "*Phantom stock option*".

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del Piano

Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari di n. 1.720.000 (un milione settecento ventimila) *Phantom Stock Option*, che saranno "esercitabili" (e cioè, daranno il diritto di ottenere l'erogazione di cui sopra) anche frazionatamente dal 1° Luglio 2018; le Opzioni dovranno essere esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

4.3 Termine del Piano

Il Piano terminerà con l'esercizio da parte del Beneficiario dell'ultima *Phantom Stock Option* assegnata subordinatamente all'avveramento delle condizioni di esercizio, e comunque entro e non oltre la data di scadenza del periodo di esercizio fissata dal Piano al 31 dicembre 2019.

4.4 Quantitativo massimo di opzioni assegnate in ogni anno fiscale

Non è previsto un numero massimo di Opzioni da assegnare in un anno fiscale. Previa deliberazione assembleare di approvazione del Piano, il Consiglio di Amministrazione attuerà il Piano attribuendo ai Beneficiari un numero complessivo di 1.720.000 (un milione settecento ventimila) *Phantom Stock Option*.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano

Per quanto concerne le modalità e le clausole di attuazione del Piano, si rinvia a quanto previsto ai punti 2.2, 2.2.1 e 2.3 del presente Documento Informativo.

Si ricorda, in particolare, che:

- (i) il quantitativo di *Phantom Stock Option* da assegnare ai Beneficiari (pari complessivamente a n. 1.720.000 Opzioni) è stato stabilito tenuto conto della posizione organizzativa, delle responsabilità e delle competenze professionali di ciascun Beneficiario;
- (ii) in base al Regolamento, l'esercizio delle Opzioni è subordinato alla condizione che sussista il rapporto rilevante tra il singolo partecipante e Delclima S.p.A o Climaveneta S.p.A. per tutto il periodo ricompreso tra l'assegnazione delle Opzioni Virtuali e il loro esercizio in conformità con quanto previsto dal Regolamento, con le precisazioni specificate dal paragrafo 12 del Regolamento per i casi di interruzione del rapporto rilevante.

4.6 Vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sulle azioni rivenienti dall'esercizio delle stesse

Trattandosi di un Piano di "*Phantom Stock Option*" i limiti rilevanti riguardano l'esercitabilità degli strumenti assegnati e cioè, come già illustrato:

- gli strumenti saranno esercitabili (e cioè, daranno il diritto di ottenere l'erogazione in danaro di cui sopra) dal 1° luglio 2018;
- gli stessi potranno essere esercitati entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Il Regolamento prevede inoltre che le *Phantom Stock Option* non potranno essere esercitate nei 15 giorni precedenti la riunione consiliare di approvazione dei conti semestrali e annuali.

Per espressa previsione del Regolamento (paragrafo 6), tutte le *Phantom Stock Option* assegnate ai Partecipanti sono intese come assegnate a titolo strettamente personale e delle stesse i Partecipanti non potranno disporre in forma alcuna, con l'esclusione del

trasferimento *mortis causa*. La violazione da parte dei Partecipanti di questa restrizione farà perdere agli stessi ogni diritto sulle *Phantom Stock Option* assegnate che verranno annullate.

4.7 Eventuali condizioni risolutive in relazione al Piano nel caso in cui i Beneficiari effettuino operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita

Non applicabile in quanto nel Piano non sono previste condizioni risolutive in relazione all'ipotesi in cui i Beneficiari effettuino operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare i divieti di vendita delle *Phantom Stock Option*.

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In base al Regolamento, il diritto di esercitare le *Phantom Stock Option* è geneticamente e funzionalmente collegato e condizionato al permanere del rapporto rilevante, del singolo partecipante con DeLclima o con Climaveneta S.p.A. con le seguenti precisazioni:

- pur in costanza del rapporto (c.d. "organico") di amministrazione con deleghe di poteri, qualora si interrompesse il rapporto di lavoro (e cioè il rapporto di dirigente) per dimissioni o licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo prima della data di effettivo esercizio della *Phantom Stock Option*, nessuna somma sarà erogata al Partecipante al Piano indipendentemente dall'effettiva maturazione dei diritti (e quindi anche se l'evento è successivo al termine del periodo di *Vesting*);

- in caso di revoca per giusta causa dalle deleghe di poteri o della carica di amministratore, o di rinuncia volontaria del Beneficiario dalla carica, prima della data di effettivo esercizio della *Phantom Stock Option*, nessuna somma sarà erogata al Partecipante al Piano indipendentemente dall'effettiva maturazione dei diritti (e quindi anche se l'evento è successivo al termine del periodo di *Vesting*);

- qualora il rapporto di amministrazione o le deleghe di poteri vengano meno per una causa diversa dalla revoca per giusta causa o dalla rinuncia volontaria del Beneficiario prima della data di effettivo esercizio della *Phantom Stock Option*, i Beneficiari manterranno il diritto di esercitare le *Phantom Stock Option* a condizione che permanga il rapporto di dirigente con la Società o con Climaveneta S.p.A. In tale evenienza, avuto riguardo alla natura occasionale e straordinaria del presente sistema di incentivazione, lo stesso non potrà ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della normale retribuzione dei Partecipanti. In particolare, l'ammontare dell'incentivo che sarà erogato a ciascun Partecipante sarà da intendersi già comprensivo dell'eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti disciplinati dagli accordi economici collettivi e individuali vigenti eventualmente applicabili (quali, ad esempio, la tredicesima e la

quattordicesima mensilità o l'indennità supplementare, se dovute) e dalla legge (quali, ad esempio, il trattamento di fine rapporto o l'indennità di preavviso), avendo di ciò tenuto conto al momento della determinazione del numero delle *Phantom Stock Option* da attribuire a ciascun Partecipante e del relativo valore iniziale;

- in caso di invalidità permanente con conseguente inabilità a proseguire il rapporto, sia durante il periodo di *Vesting* (e cioè prima del 1° luglio 2018), sia successivamente al periodo medesimo ma entro il 31 dicembre 2019, il Beneficiario potrà esercitare le *Phantom Stock Option* non ancora esercitate entro 90 giorni dalla data di interruzione del rapporto;

- in caso di decesso del Partecipante al Piano, sia durante il periodo di *Vesting* (e cioè prima del 1° luglio 2018), sia successivamente al periodo medesimo ma entro il 31 dicembre 2019, i suoi eredi o agli aventi causa potranno esercitare le *Phantom Stock Option* non ancora esercitate entro 90 giorni dalla data del decesso.

E' data comunque la possibilità al Consiglio di Amministrazione di decidere, sentito il parere del Comitato Remunerazione e Nomine, per formule di forfettizzazione, o comunque di miglior favore, per il trattamento di casi particolari.

4.9 Indicazione di eventuali altre cause di annullamento del Piano

Salvo quanto indicato nei precedenti paragrafi del presente Documento Informativo, non sussistono altre cause di annullamento del Piano.

Si precisa, per completezza, che se una qualsiasi entità terza ottiene il controllo della DeLclima S.p.A. o di Climaveneta S.p.A. il Partecipante al Piano, potrà esercitare la totalità delle *Phantom Stock Option* entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento. In caso di cambio di controllo di DeLclima S.p.A. il prezzo dell'Azione DeLclima al momento dell'esercizio sarà quello riconosciuto dal terzo acquirente per l'acquisto delle azioni DeLclima S.p.A.

In caso di cessione della Società o di Climaveneta S.p.A., il prezzo dell'Azione DeLclima al momento dell'esercizio sarà quello medio ponderato sulla base delle quantità scambiate, di ogni azione DeLclima nel mese solare precedente il passaggio del controllo.

In caso di esclusione di DeLclima dalla quotazione, i Partecipanti al Piano potranno esercitare la totalità delle *Phantom Stock Option* entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento. In tale eventualità il prezzo di esercizio sarà quello medio ponderato sulla base delle quantità scambiate, di ogni azione DeLclima nei trenta giorni precedenti la data di esclusione dalla quotazione di DeLclima.

- 4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un riscatto**
Non applicabile in quanto il Piano non contempla la previsione di un "riscatto" delle *Phantom Stock Option* da parte della Società.
- 4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle Azioni**
Non applicabile in quanto il Piano non prevede la concessione di prestiti o altre agevolazioni in favore dei Beneficiari.
- 4.12 Valutazioni sull'onere atteso per DeLclima alla Data di Assegnazione**
L'onere atteso per la Società non è al momento quantificabile.
- 4.13 Eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal Piano**
Il Piano non avrà effetti diluitivi sul capitale della Società, trattandosi di opzioni virtuali.
- 4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione di diritti patrimoniali**
Non applicabile al Piano.
- 4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile**
Non applicabile al Piano.
- 4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione**
Non applicabile al Piano.
- 4.17 Scadenza delle opzioni**
Si rinvia a quanto indicato al punto 4.3 del presente Documento Informativo.
- 4.18 Modalità (americano/europe) tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out)**
Si rinvia a quanto previsto ai punti 2.2, 2.2.1 e 2.3 del presente Documento Informativo.
- 4.19 Prezzo di esercizio ovvero le modalità e i criteri per la determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato; b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio.**
Si rinvia a quanto indicato al punto 2.3 del presente Documento Informativo.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza.

Non applicabile al Piano.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari.

Non applicabile al Piano.

4.22 Nel caso in cui eventuali strumenti finanziari sottostanti alle opzioni non sono negoziabili nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri per la determinazione del valore.

Non applicabile al Piano.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento alle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.).

Si rinvia a quanto indicato al punto 3.3 del presente Documento Informativo.

4.24 **Altre informazioni**

Tra le condizioni per l'esercizio delle *phantom stock option* e per l'erogazione dell'incentivo, è prevista anche una c.d. clausola di *claw back* descritta al paragrafo 10 del Regolamento.

Eventuali informazioni rilevanti, ulteriori rispetto a quelle fornite nel presente documento informativo, e non disponibili al momento della approvazione del medesimo, saranno fornite nei termini previsti e in conformità con la normativa vigente.

4.25 **Tabella**

Si allega di seguito la tabella richiesta.

PIANO DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

Tabella n. 1 dello Schema n. 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

NOME E COGNOME O CATEGORIA	CARICA	QUADRO 1						
		Strumenti diversi dalle <i>stock option</i> (<i>Phantom Stock Option</i>)						
		<p align="center"><u>Sezione 2</u></p> <p align="center">Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ del C.d.A. di proposta per l'assemblea (convocata, in unica convocazione, per il 28 aprile 2015); □ dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea 						
Data della delibera assembleare	Tipologia degli Strumenti finanziari	Numero strumenti finanziari assegnati	Data della proposta di assegnazione ⁽¹⁾	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data della proposta di assegnazione ⁽¹⁾	Periodo di <i>Vesting</i>		
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EMITTENTE								
CARLO GROSSI	Amministratore Delegato e Direttore Generale di DeLclima S.p.A.	28 aprile 2015	Strumento parametrato al valore delle azioni DeLclima S.p.A. (<i>Phantom Stock Option</i>)	n. 1.000.000 (un milione)	13 marzo 2015 (CPR) 16 marzo 2015 (CDA)	—	Euro 2,418 ⁽²⁾ Euro 2,39 ⁽³⁾	dal 28 aprile 2015 ⁽⁴⁾ al 30 giugno 2018
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ CONTROLLATE								
VINCENZO MARAGLIANO	C.F.O. di DeLclima S.p.A. (attualmente anche Dirigente <i>ex art. 154-bis</i> del TUF e <i>Investor Relation Manager</i> di DeLclima S.p.A nonché Amministratore Delegato di DL Radiators S.p.A. e DeLclima Finance S.r.l.).	28 aprile 2015	Strumento parametrato al valore delle azioni DeLclima S.p.A. (<i>Phantom Stock Option</i>)	n. 360.000 (trecento sessantamila)	13 marzo 2015 (CPR) 16 marzo 2015 (CDA)	—	Euro 2.418 ⁽²⁾ Euro 2,39 ⁽³⁾	dal 28 aprile 2015 ⁽⁴⁾ al 30 giugno 2018

MAURIZIO MARCHESINI	Amministratore Delegato e Direttore Generale di Climaveneta S.p.A.	28 aprile 2015	Strumento parametrato al valore delle azioni DeLclima S.p.A. (<i>Phantom Stock Option</i>)	n. 360.000 (trecento sessantamila)	13 marzo 2015 (CPR) 16 marzo 2015 (CDA)	—	Euro 2,418 (2) Euro 2,39 (3)	dal 28 aprile 2015 al 30 giugno 2018
----------------------------	--	----------------	--	------------------------------------	--	---	---------------------------------	---

Note:

⁽¹⁾ Si rinvia a quanto indicato ai paragrafi 3.7 e 3.8 del presente Documento Informativo.

⁽²⁾ Prezzo di riferimento al 13 marzo 2015, data della riunione del Comitato per la Remunerazione che ha approvato la proposta di assegnazione.

⁽³⁾ Prezzo di riferimento al 16 marzo 2015, data della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la proposta di assegnazione.

⁽⁴⁾ Data prevista per la riunione del Consiglio di Amministrazione che procederà, su mandato dell'Assemblea, all'assegnazione delle *Phantom Stock Option* già indicate nel Piano (cfr. paragrafo 3.7 del presente Documento Informativo).



DELCLIMA S.P.A.

Sede Sociale: Treviso, via L. Seitz n. 47

Capitale sociale versato: Euro 224.370.000,00

<http://www.del-clima.com>

REA di Treviso – Codice Fiscale n. 06830580962

REGOLAMENTO

DEL “PIANO DI *PHANTOM STOCK OPTION* 2015”

1. PREMESSA

Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina il piano di incentivazione basato sull'attribuzione di *phantom stock option* denominato "*Piano di Phantom Stock Option 2015*" (il "**Piano**"), riservato a dirigenti e amministratori investiti di particolari cariche (nel seguito anche "**Partecipanti**" o "**Beneficiari**") di DeLclima S.p.A. (la "**Società**" o "**DeLclima**") e delle società Climaveneta S.p.A., DL Radiators S.p.A. e DeLclima Finance S.r.l., controllate - direttamente e indirettamente - dalla Società ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (le "**Controllate**" e, congiuntamente a DeLclima e alle altre società dalla stessa controllate - direttamente o indirettamente - ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il "**Gruppo DeLclima**").

Il Regolamento è sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti della Società (l'"**Assemblea**") convocata, in unica convocazione, per il 28 aprile 2015, su proposta del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Remunerazione e Nomine, per quanto di rispettiva competenza.

Le clausole di questo Regolamento sono fra di loro correlative ed inscindibili.

2. SCOPI DEL PIANO

Gli scopi del Piano si possono sintetizzare come segue:

- legare una parte della remunerazione dei Partecipanti alla crescita di valore dell'azione DeLclima S.p.A., quotata nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. (l'"**Azione DeLclima**" o il "**Titolo DeLclima**");
- focalizzare l'attenzione dei Partecipanti sui fattori di successo strategico a medio - lungo termine della Società e del Gruppo DeLclima.

3. OGGETTO DEL PIANO

Il Piano è finalizzato all'erogazione di somme "cash" differite in relazione alla crescita di valore del Titolo DeLclima secondo le modalità precisate nei successivi articoli del presente Regolamento. Si tratta quindi di un piano di (c.d.) "Phantom Stock Option", in quanto non basato sull'assegnazione degli strumenti finanziari sottostanti, ma sull'erogazione ("cash") di somme di danaro, in relazione all'incremento di valore dei titoli medesimi.

Tutte le *phantom stock option* oggetto del Piano (le "**Phantom Stock Option**") attribuiscono, infatti, a ciascun Beneficiario il diritto all'erogazione per ogni *Phantom Stock Option*, quando esercitata e al verificarsi di tutte le condizioni disposte da questo Regolamento, di una somma di denaro corrispondente alla differenza tra il Valore di Riferimento e il Valore di Assegnazione, secondo le modalità e nei termini indicati dal Regolamento nei successivi paragrafi 8 e 9.

4. GESTIONE DEL PIANO

L'organo responsabile dell'attuazione del Piano è il consiglio di amministrazione di DeLclima (il "**Consiglio di Amministrazione**") che, con l'ausilio del Comitato Remunerazione e Nomine istituito e nominato dal Consiglio di Amministrazione (il "**Comitato Remunerazione e Nomine**"), ha approvato il Piano e il suo Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il 28 aprile 2015.

L'Assemblea, previa approvazione del Piano, è chiamata a dare mandato al Consiglio di Amministrazione - che a tali fini si avvarrà del Comitato Remunerazione e Nomine, in conformità con i principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate al quale la Società ha aderito - per l'attuazione e la gestione del Piano, applicando le norme previste dal Regolamento stesso.

5. PARTECIPAZIONE

Il Piano è destinato a tre dirigenti e amministratori investiti di particolari cariche del Gruppo DeLclima, e precisamente: (i) all'Ing. Carlo Grossi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di DeLclima; (ii) al Dott. Vincenzo Maragliano, *Chief Financial Officer*, dirigente di DeLclima (attualmente anche Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e *Investor Relation Manager* di DeLclima, nonché Amministratore Delegato delle Controllate DL Radiators S.p.A. e DeLclima Finance S.r.l.); e (iii) al Sig. Maurizio Marchesini, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Controllata Climaveneta S.p.A. (tali rapporti, esclusi quelli menzionati tra parentesi, costituendo i “**Rapporti Rilevanti**” e per ciascuno dei Beneficiari, il “**Rapporto Rilevante**”).

6. ATTRIBUZIONE DELLE PHANTOM STOCK OPTION E ADESIONE AL PIANO

Dopo l'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea, e comunque entro il 31 maggio 2015, la Società dovrà inviare ai Partecipanti una lettera di assegnazione delle *Phantom Stock Option* a favore di ognuno dei Partecipanti (la “**Lettera di Assegnazione**”); la Lettera di Assegnazione dovrà contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- numero di *Phantom Stock Option* assegnate;
- valore di assegnazione della *Phantom Stock Option*;
- il periodo ovvero la data nella quale o a partire dalla quale le *Phantom Stock Option* potranno essere esercitate.

Tutte le *Phantom Stock Option* assegnate ai Partecipanti sono intese come assegnate a titolo strettamente personale e delle stesse i Partecipanti non possono disporre in forma alcuna, con l'esclusione del trasferimento *mortis*

causa, come disciplinato al successivo paragrafo 12 del presente Regolamento. La violazione da parte del Partecipante di questa restrizione farà perdere allo stesso ogni diritto sulle *Phantom Stock Option* assegnate che verranno annullate.

I Partecipanti potranno aderire al Piano consegnando alla Società entro il termine indicato nella Lettera di Accettazione:

- copia del presente Regolamento debitamente sottoscritta per integrale accettazione;
- la Lettera di Accettazione, debitamente compilata e sottoscritta per accettazione.

7. MATURAZIONE E PERIODI DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

I diritti matureranno decorso il periodo compreso tra la data di assegnazione degli stessi e il 30 giugno 2018 (“**Periodo di Vincolo**” o “**Periodo di Vesting**”), e pertanto, in tale periodo, le *Phantom Stock Option* attribuite ai Beneficiari non potranno essere esercitate.

Qualora siano rispettate le condizioni illustrate nel presente Regolamento, le *Phantom Stock Option* maturate potranno essere esercitate da ciascuno dei Beneficiari anche frazionatamente a partire dal 1° Luglio 2018 e sino al 31 dicembre 2019. Decorso tale termine le *Phantom Stock Option* maturate e non ancora esercitate non potranno più essere esercitate da parte di ciascuno dei Beneficiari.

L’incentivo *cash* erogato sarà determinato come indicato nei successivi paragrafi 8 e 9 e sarà corrisposto dalla società di appartenenza a ciascuno dei Beneficiari entro i 30 giorni successivi dalla data in cui la medesima riceverà dal Beneficiario la comunicazione scritta relativa all’esercizio delle *Phantom Stock Option*.

8. VALORE DI ASSEGNAZIONE E NUMERO DELLE *PHANTOM STOCK OPTION* ASSEGNATE

Il Piano prevede l'assegnazione di:

- 1) n. 1.000.000 (un milione) *Phantom Stock Option* all'Ing. Carlo Grossi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di DeLclima;
- 2) n. 360.000 (trecento sessantamila) *Phantom Stock Option* al Dott. Vincenzo Maragliano, *Chief Financial Officer*, dirigente di DeLclima (attualmente anche Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e *Investor Relation Manager* di DeLclima nonché Amministratore Delegato delle Controllate DL Radiators S.p.A. e DeLclima Finance S.r.l.);
- 3) n. 360.000 (trecento sessantamila) *Phantom Stock Option* al Sig. Maurizio Marchesini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Climaveneta S.p.A.

Il valore di assegnazione di ciascuna *Phantom Stock Option* offerta è pari a **Euro 2,055 (due virgola zero cinquantacinque)** corrispondente alla media aritmetica dei prezzi ufficiali del Titolo DeLclima rilevati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei giorni di borsa aperta compresi tra il 16 dicembre 2014 e il 16 marzo 2015 inclusi (data quest'ultima, di approvazione della proposta del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione avvenuta su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine formulata nella riunione del comitato medesimo del 13 marzo 2015), come certificata dal *London Stock Exchange Group* (il "**Valore di Assegnazione**").

L'ammontare dell'incentivo che sarà erogato a ciascun Partecipante è da considerarsi al lordo di tutti gli eventuali contributi ed imposte dovuti dallo stesso Partecipante in accordo con le normative vigenti applicabili.

Si precisa, per quanto possa occorrere, che lo stesso non può ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della normale retribuzione dei

Partecipanti percepita in qualità di dirigenti di DeLclima S.p.A o di Climaveneta S.p.A..

9. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE CASH DA EROGARE

Decorso il Periodo di *Vesting*, l'eventuale differenza positiva tra il prezzo dell'Azione DeLclima al momento dell'esercizio della *Phantom Stock Option* (il "**Valore di Riferimento**", come nel seguito determinato) ed il Valore di Assegnazione rappresenterà l'ammontare *cash* da erogare al Partecipante al Piano per ciascuna *Phantom Stock Option* assegnata ed esercitata (l'"**Incentivo**").

Il Valore di Riferimento è da intendersi pari al prezzo medio ponderato sulla base delle quantità scambiate, di ogni singola Azione DeLclima nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. nei 30 giorni che precedono la data dell'esercizio della *Phantom Stock Option*.

L'ammontare dell'Incentivo sarà pertanto pari alla differenza tra il Valore di Riferimento e il Valore di Assegnazione della *Phantom Stock Option*, moltiplicata per il numero delle *Phantom Stock Option* assegnate a ogni singolo Partecipante e dallo stesso esercitate.

10. CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE PHANTOM STOCK OPTION E PER L'EROGAZIONE DELL' "INCENTIVO"

L'Incentivo potrà essere erogato a condizione che sussista il Rapporto Rilevante tra il singolo Partecipante e la Società o Climaveneta S.p.A. per tutto il periodo ricompreso tra l'assegnazione delle *Phantom Stock Option* e la richiesta di esercizio delle *Phantom Stock Option*, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 12 del presente Regolamento.

Resta inteso che, qualora nei tre anni successivi la maturazione dei diritti derivanti dalle *Phantom Stock Option* assegnate, dovesse risultare che la stessa

sia avvenuta sulla base di dati manifestamente errati (e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, errori di calcolo nella determinazione di una o più condizioni di maturazione ovvero alterazione dei dati utilizzati e/o dei presupposti di maturazione anche tramite comportamenti contrari a disposizioni di legge e/o a norme aziendali e/o al Regolamento), i Beneficiari perderanno il diritto a percepire l'Incentivo ove non ancora erogato (perdendo pertanto ogni diritto a *Phantom Stock Option* non ancora esercitate) o, nel caso in cui sia stato già erogato, saranno tenuti a restituire alla società di appartenenza un importo pari all'Incentivo corrispostogli, fermo il diritto al risarcimento del danno ulteriore da parte della società di appartenenza in caso di condotte illecite. Resta altresì inteso che, al verificarsi delle suddette circostanze, la società di appartenenza potrà trattenere l'Incentivo corrisposto a ciascun Beneficiario da qualsiasi importo dovuto al medesimo (come in via esemplificativa ma non esaustiva - retribuzioni di qualsivoglia natura, premi, competenze di fine rapporto), il quale sarà tenuto ad autorizzare espressamente detta compensazione.

11. LIMITI ALL'ESERCIZIO

Le *Phantom Stock Option* non potranno essere esercitate nei quindici giorni antecedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare i dati contabili di periodo annuali e semestrali della Società.

12. TRATTAMENTO IN CASO DI INTERRUZIONE DEL RAPPORTO RILEVANTE

Le *Phantom Stock Option* sono assegnate in funzione della permanenza del Rapporto Rilevante con DeLclima S.p.A o con Climaveneta S.p.A., con le seguenti precisazioni:

- pur in costanza del rapporto (c.d. “organico”) di amministrazione con deleghe di poteri, qualora si interrompesse il rapporto di lavoro (e cioè il rapporto di dirigente) per dimissioni o licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo prima della data di effettivo esercizio delle *Phantom Stock Option*, nessuna somma sarà erogata al Partecipante al Piano indipendentemente dall’effettiva maturazione dei diritti (e quindi anche se l’evento è successivo al termine del Periodo di *Vesting*);
- in caso di revoca per giusta causa dalle deleghe di poteri o della carica di amministratore, o di rinuncia volontaria del Beneficiario dalla carica, prima della data di effettivo esercizio delle *Phantom Stock Option*, nessuna somma sarà erogata al Partecipante al Piano indipendentemente dall’effettiva maturazione dei diritti (e quindi anche se l’evento è successivo al termine del Periodo di *Vesting*);
- qualora il rapporto di amministrazione o le deleghe di poteri vengano meno per una causa diversa dalla revoca per giusta causa o dalla rinuncia volontaria del Beneficiario prima della data di effettivo esercizio della *Phantom Stock Option*, i Beneficiari manterranno il diritto di esercitare le *Phantom Stock Option* a condizione che permanga il rapporto di dirigente con la Società o con Climaveneta S.p.A.. In tale evenienza, avuto riguardo alla natura occasionale e straordinaria del presente sistema di incentivazione, lo stesso non potrà ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della normale retribuzione dei Partecipanti. In particolare, l’ammontare dell’Incentivo che sarà erogato a ciascun Partecipante sarà da intendersi già comprensivo dell’eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti disciplinati dagli accordi economici collettivi e individuali vigenti eventualmente applicabili (quali, ad esempio, la tredicesima e la quattordicesima mensilità o l’indennità supplementare, se dovute) e dalla legge (quali, ad esempio, il trattamento di fine rapporto o l’indennità di preavviso), avendo di ciò tenuto conto al momento della determinazione del

numero delle *Phantom Stock Option* da attribuire allo stesso Partecipante e del relativo valore iniziale;

- in caso di invalidità permanente con conseguente inabilità a proseguire il rapporto, sia durante il Periodo di *Vesting* (e cioè prima del 1° luglio 2018), sia successivamente al medesimo periodo ma entro il 31 dicembre 2019, il Partecipante al Piano potrà esercitare tutte le *Phantom Stock Option* non ancora esercitate entro 90 giorni dalla data di interruzione del rapporto;
- in caso di decesso del Partecipante al Piano sia durante il Periodo di *Vesting* (e cioè prima del 1° luglio 2018), sia successivamente al medesimo periodo ma entro il 31 dicembre 2019 i suoi eredi o gli aventi causa potranno esercitare le *Phantom Stock Option* non ancora esercitate entro 90 giorni dalla data del decesso.

E' data comunque facoltà al Consiglio di Amministrazione di decidere, sentito il parere del Comitato Remunerazione e Nomine e del Collegio Sindacale, per formule di forfettizzazione, o comunque di miglior favore, per il trattamento di casi particolari.

13. ADEGUAMENTI

In caso di:

- aumenti del capitale di DeLclima S.p.A. o di Climaveneta S.p.A., gratuiti o a pagamento ovvero di distribuzioni straordinarie di dividendi che possano influire sulle *Phantom Stock Option*, sulle Azioni DeLclima o più in generale sul contenuto economico del Piano, quale individuato al momento della sua approvazione;
- eventi suscettibili di influire sulle *Phantom Stock Option*, sulle Azioni DeLclima o più in generale sul contenuto economico del Piano, quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, acquisizioni, dismissioni, offerte pubbliche di acquisto o scambio, etc.,

il Consiglio di Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, adeguare i termini del Regolamento come segue:

- a) sospendere per un periodo determinato comunque non superiore a 60 giorni lavorativi il diritto di esercitare le *Phantom Stock Option* al fine di apportare gli adeguamenti necessari;
- b) adeguare i quantitativi ovvero il valore di assegnazione delle *Phantom Stock Option* in maniera tale da mantenere invariati i contenuti essenziali del Piano avvalendosi ove ritenuto opportuno di un valutatore esterno indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre, sentito il parere del Comitato Remunerazione e Nomine e del Collegio Sindacale, apportare al Piano eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in fase di attuazione e gestione del Piano.

14. CAMBIO NEL CONTROLLO SOCIETARIO E/O ESCLUSIONE DALLA QUOTAZIONE

In aggiunta a quanto previsto nel precedente paragrafo 13, se una qualsiasi entità terza ottiene il controllo di DeLclima S.p.A. o di Climaveneta S.p.A., i Partecipanti al Piano direttamente interessati al cambio di controllo (e cioè: tutti e tre i Partecipanti in caso di cambio di controllo di DeLclima; l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Climaveneta S.p.A. nel caso di cambio di controllo di quest'ultima) potranno esercitare la totalità delle *Phantom Stock Option* entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento. In caso di cambio di controllo di DeLclima S.p.A. il prezzo dell'Azione DeLclima al momento dell'esercizio sarà quello riconosciuto dal terzo acquirente per l'acquisto delle Azioni DeLclima.

In caso di cessione della Società o di Climaveneta S.p.A., il prezzo dell'Azione DeLclima al momento dell'esercizio sarà quello medio ponderato sulla base

delle quantità scambiate di ogni Azione DeLclima nel mese solare precedente il passaggio del controllo.

In caso di esclusione di DeLclima S.p.A. dalla quotazione, tutti i Partecipanti al Piano potranno esercitare la totalità delle *Phantom Stock Option* entro 30 giorni successivi alla data dell'evento. In tale eventualità il prezzo dell'Azione DeLclima al momento dell'esercizio sarà quello medio ponderato sulla base delle quantità scambiate, di ogni Azione DeLclima nei trenta giorni precedenti la data di esclusione dalla quotazione di DeLclima.

E' data comunque facoltà al Consiglio di Amministrazione di decidere, sentito il parere del Comitato Remunerazione e Nomine, per formule di forfettizzazione, o comunque di miglior favore, per il trattamento di casi particolari.

15. IMPEGNI D'ONORE

I Partecipanti si impegnano al rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, nonché negli altri atti e documenti ivi contemplati, dichiarando che intendono adempiervi, oltre che in virtù degli impegni giuridici da essi derivanti, anche come impegno morale e d'onore.

16. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni previste dal presente Regolamento (ivi inclusa quella del Partecipante alla Società relativa all'esercizio delle *Phantom Stock Option* secondo le modalità che verranno comunicate dalla Società al Partecipante) dovranno essere effettuate per lettera raccomandata A.R. da inviarsi agli indirizzi di seguito indicati:

- **se alla Società o a Climaveneta S.p.A.**, in Treviso, Via Ludovico Seitz, n. 47, alla c.a. Direzione Risorse Umane di Gruppo;

- **se ai Partecipanti**, presso il domicilio che ciascun Partecipante avrà premura di comunicare alla Società entro 30 giorni dal ricevimento della Lettera di Assegnazione ovvero, in mancanza, presso la sede della Società stessa.